

richiamo del relativo rappresentante legale, non costituisce, a parere di chi scrive, un motivo di invalidità del verbale, ma una semplice irregolarità, tenuto conto che per legge è sempre individuabile il rappresentante legale di una società.

Esaminando nel merito la questione, è opportuno rammentare che, prima di redigere il verbale qui opposto a carico della *Solo Log* la Polizia Stradale aveva emesso, in data 15.04.2013, verbale di contestazione *50010/20592* a carico di *Perini Gianluigi* dipendente della ricorrente e conducente dell'autocarro, targato *18924* di proprietà della medesima. Con tale verbale veniva contestata al predetto la violazione dell'art. 174, comma 4, del Codice della Strada e Reg. CE n° 561/06, perché *durante l'attività del giorno 22.03.2013, superava il periodo massimo di guida giornaliero guidando per un totale di 10 ore e 30 minuti, eccedendo, pertanto, di non oltre il 10% rispetto al massimo a lui consentito. Infrazione accertata da lettura foglio di registrazione che viene vidimato e restituito alla parte.* In buona sostanza, l'infrazione commessa da *Perini* è consistita nel superamento del limite di tempo di guida giornaliero. L'accertamento, nel caso che ci occupa, è stato effettuato sulla base dei dati desumibili dal foglio di registrazione su cui vengono automaticamente registrati tutti i dati rilevati dal cronotachigrafo ivi installato (distanze percorse dal veicolo, i tempi di percorrenza, velocità relative, soste ed altri parametri utili per il controllo dei tempi massimi di lavoro). Da ciò si comprende che il foglio di registrazione, controllato dalla Polizia Stradale, riporta i dati che rispecchiano il comportamento tenuto dal conducente, e, di conseguenza, è da considerarsi un documento individuale. In tal caso, sarebbe stato necessario accertare se la società, proprietaria del veicolo, avesse preliminarmente dato le opportune istruzioni al proprio dipendente circa le modalità di guida così come in generale sono prescritte nel Reg. CE n. 561/06. Ebbene, la ricorrente ha prodotto copia di tutta la documentazione consegnata a tutti i suoi autisti in varie date. Al sig. *Perini* tale documentazione è stata consegnata in data 08.11.2012 come da firma apposta per ricevuta. Trattasi di un manuale delle istruzioni che riguardano diversi aspetti della guida: rispetto del Codice della Strada, tecnica dello sguardo, velocità, distanza di sicurezza, controllo del proprio spazio di manovra, emergenza guida, comportamento verso altri, alimentazione, alcool, farmaci, droghe, rispetto delle ore di guida ai sensi del Regolamento CE 561/2006; *ad abundantiam*, è stata prodotta anche copia certificazione ISO 9001.

Orbene, tenuto presente che, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione (ex art. 3 L. 689/81); non può essere attribuita alla società *Solo Log* la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 561/2006 solo perché l'autista *Perini Gianluigi*, per sua iniziativa e volontà, ha superato, in data 22.03.2013, il periodo massimo di guida giornaliero. Appare corretto, invece, come ha rilevato la stessa ricorrente, che, nel caso di specie, in mancanza di qualsivoglia accertamento da parte della Polizia Stradale nei confronti dell'azienda proprietaria del veicolo, a carico di quest'ultima si sarebbe dovuta attribuire una semplice responsabilità solidale per il pagamento della somma dovuta dal conducente, come stabilito dal comma 13 dell'art. 174 Cod. della Strada.

Considerata la particolarità dell'argomento trattato, si ritiene di disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c. e successive modifiche, così provvede:

accoglie l'opposizione proposta dalla ricorrente suindicata e, per l'effetto, annulla il provvedimento applicativo di sanzione emesso dalla Polizia Stradale di Milano in data 15.04.2013,

Spese compensate.

Monza, 28.12.2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Mario BRUNO

UFFICIO
DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO

13-8ER

IL CANCELLIERE



Il Giudice di pace

Gian